

ORIGINALE

Deliberazione N. 23

In data 29.04.2014

Prot. N. 8362

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AL CONTENUTO DELLA DELIBERA N. 268/2014/PRSP ADOTTA DALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO IN DATA 26.03.2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** presso la sede municipale. Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito del **23/04/2014, prot. n°5658**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco **MARTINI Dott.ssa Morena** e l'assistenza del Segretario Comunale **ZANON Dott. Giuseppe**. Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BATTAGLIN Helga	*	
2. CAMPAGNOLO Giorgio	*	
3. GANASSIN Paola	*	
4. GOBBO Loris	*	
5. GUARISE Adriano	*	
6. MARCHIORI Franco	*	
7. MARCON Ezio	*	
8. MARINELLO Ugo	*	
9. MARTINI Morena	*	
10. TREVISAN Gilberto		*
11. ZONTA MARCO		*

Presenti N. 9 Assenti N. 2

Il Sindaco, **MARTINI Dott.ssa Morena**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "ESAME ED APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AL CONTENUTO DELLA DELIBERA N. 268/2014/PRSP ADOTTATA DALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO IN DATA 26.03.2014".

PREMESSO:

CHE, con deliberazione di **G.C. n. 41 in data 17.04.2012** è stata adottata la relazione al rendiconto 2011, successivamente portata all'approvazione del Consiglio Comunale con delibera di **C.C. n. 17 del 23.05.2012** avente ad oggetto "Approvazione Rendiconto della gestione anno 2011";

ATTESO che, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, nell'ambito dell'attività di verifica sulla gestione finanziaria dell'Ente, ha aperto un'istruttoria (*note interlocutorie Prot. C.d.C. n. 2572 del 9.05.2013 e Prot. C.d.C. n. 2511 del 03.03.2014*) che in esito all'esame delle deduzioni inviate dall'Amministrazione (*nota ns. Prot. n. 15319 del 05.11.2013 a firma del solo Responsabile dell'Area Finanziaria e del Revisore Unico; ulteriori deduzioni nota ns Prot. n. 3653 del 13.03.2014*), con Ordinanza Presidenziale n. 31/2014 ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

PRESO ATTO della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis del D.lgs 267/2000, di cui alla delibera n. 268/2014/PRSS, adottata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto in data 26 marzo 2014, in merito alla relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2011, redatta ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguente, della legge 23.12.2005, n. 266 e ss.mm.ii, allegata sub A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

ATTESO CHE, a seguito dell'istruttoria in ordine al suindicato rendiconto per l'esercizio finanziario 2011, la Sezione Regionale di Controllo definitivamente accertava che:

- a) Il valore delle entrate non ripetitive supera la percentuale del 5% del valore della spesa corrente;
- b) Il mancato rispetto del limite di spese di cui ai commi 8 e 14 dell'art. 6, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30.07.2010, n. 122;
- c) Il mancato rispetto del parametro di deficiarietà strutturale n. 7, rilevando uno stock complessivo del debito rispetto alle entrate correnti, con un'incidenza pari al 254%;
- d) L'esistenza di irregolarità (*evidenziate nel provvedimento deliberativo*), in merito alla gestione dell'operazione di finanziamento qualificata come "leasing finanziario per la fornitura e posa in opera di una copertura in legno lamellare e di un impianto fotovoltaico architettonicamente integrato – località San Zenone –" e nella contabilizzazione della relativa prima rata;

Invitava l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto ad adottare le seguenti misure:

- a) Procedere ad una corretta contabilizzazione delle risorse finanziarie inerenti le operazioni di leasing;
- b) Avviare un serio monitoraggio della situazione finanziaria e mettere in moto tutti i possibili strumenti per superare le anzidette situazioni di criticità finanziaria.

Disponeva l'invio della citata deliberazione n. 268/2014/PRSS del 26 marzo 2014, alla Procura Regionale della Corte dei Conti, presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto, per gli accertamenti di competenza;

EVIDENZIATO che, in merito alla prescrizioni impartite con il provvedimento succitato, l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto si è determinata come segue:

- **Le operazioni di leasing sono state correttamente contabilizzate alla stregua dei mutui.** In particolare si osserva che, dal 2012 anno di scadenza del primo canone relativo al leasing per l'intervento relativo alla struttura fotovoltaica di San Zenone, dopo i chiarimenti intervenuti sui profili contabili dei leasing, l'Ente ha contabilizzato i canoni alla stregua dei mutui; la quota interessi è stata imputata al Titolo 1 Intervento 06 (interessi passivi) mentre la quota capitale al Titolo 3 Intervento 03 (spese per rimborso di prestiti), come già comunicato con note Prot. n. 3653 del 13.03.2014 e Prot. n. 15319 del 05.11.2013.
- Nell'operazione di leasing (qualificato "leasing finanziario") per la fornitura e posa in opera di una copertura in legno lamellare e di un impianto fotovoltaico architettonicamente integrato – località San Zenone – l'Ente prende atto che la maxi rata iniziale dell'importo di € 374.220,00 più IVA è stata erroneamente allocata in parte corrente di cui al titolo I "Utilizzo di beni di terzi", in netto contrasto con la natura di indebitamento che detta operazione, ha in concreto assunto.
Tuttavia, essendo stata liquidata con provvedimento Rep. N. 8 – Rep. Gen.le n. 34 del 31.01.2011, non possono essere adottati correttivi.
- Come rilevato dalla Sezione, lo stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti, con un'incidenza pari al 254%, ha determinato in mancato rispetto del parametro di deficiarietà n.7.
Tale situazione potrebbe determinare una notevole attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni, tenuto anche conto della particolare composizione del debito.
Viene osservato che sul mancato rispetto di tale parametro, hanno avuto un notevole impatto i quattro contratti di leasing, di cui tre stipulati nel 2010 e uno nel 2011 e più precisamente:

✓ **Spogliatoi San Zenone - contratto di locazione finanziaria Rep. 1935/ 2010 per l'importo di:**

Importi lavori al netto degli oneri della sicurezza € 395.579,56.-

Periodicità canone : semestrale posticipato - numero canoni 40

Tasso variabile: euribor 3 mesi– spread 2,050%

Oneri per attuazione di piani della sicurezza: € 4.800,00.-

Spese tecniche ed imprevisti € 8.991,73.-

Incentivo Art. 192 D.Lgs 163/2006 € 8.410,86.-

I suddetti importi sono al netto di IVA

Il capitale finanziato a collaudo positivo del 31.01.2012, come da piano di ammortamento, è pari ad € 441.348,90 al netto di IVA

✓ **Scuole San Zenone - contratto di locazione finanziaria Rep. 1934/ 2010 per l'importo di:**

Importi lavori al netto degli oneri della sicurezza € 401.529,41.

Periodicità canone : semestrale posticipato - numero canoni 40

Tasso variabile: euribor 3mesi - spred 2,050%

Oneri per attuazione di piani della sicurezza: € 8.000,00.-

Spese tecniche ed imprevisti € 17.745,99.-

Incentivo Art. 192 D.Lgs 163/2006 € 5.000,00.-

I suddetti importi sono al netto di IVA

Il capitale finanziato a collaudo positivo del 31.01.2012, come da piano di ammortamento, è pari ad € 472.508,05 al netto di IVA

✓ **Impianto fotovoltaico San Zenone - contratto di locazione finanziaria Rep. 1930/ 2010 per l'importo di € 1.069.200,00**

Maxirata iniziale pari ad € 374.220,00 oltre IVA - liquidata con determina Rep. n. Rep. Gen.le n. 34 – rep. n. 8 del 31.01.2011.

Periodicità canone : trimestrale posticipato - numero canoni 77

Tasso variabile: euribor 3mesi - spread 2,450%

I suddetti importi sono al netto di IVA.

Il capitale finanziato a collaudo positivo del 19/07/2011, come da piano di ammortamento, è pari ad € 1.074.352,76 oltre IVA meno anticipo maxirata 374.220,00 oltre IVA, capitale residuo € 700.132,76 al netto di IVA.

✓ **Telecontrollo illuminazione pubblicazione pubblica Smart Town – Scrittura Privata Rep. 1057 del 20.05.2011, contratto decennale per l'importo di € 571.000,00 + IVA.**

Periodicità canone: bimestrale anticipato costante.

Canoni: numero canoni 60.

Tasso leasing nominale annuo: 5.820%.

Assicurazione Obbligatoria: polizza all risk € 1.924,27 oltre IVA

Il capitale finanziato, come da piano di ammortamento, è pari ad € 571.000,00 al netto di IVA.

RITENUTO di comunicare al Consiglio Comunale la pronuncia di accertamento ex art. 148 bis del D.lgs 267/2000, di cui alla delibera n. 268/2014/PRSS, adottata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto in data 26 marzo 2014 (all. A) e di approvare i provvedimenti correttivi sopracitati, dando inoltre atto che:

- **nell'esercizio 2012 sono stati estinti debiti per complessivi € 762.820,00** come da delibera di C.C. n. 18 del 23.05.2012 ad oggetto "Estinzione mutui Cassa Depositi e Prestiti" e delibera di C.C. n. 72 del 13.12.2012 ad oggetto "Estinzione parziale e anticipata mutuo posizione n. 055-000-4047019 con Unicredit S.p.a.";

- **l'Amministrazione, in accordo con il Revisore Unico dei conti, avvierà una analisi preventiva con cadenza trimestrale**, al fine di monitorare la situazione debitoria dell'Ente, adottando gli strumenti più utili e idonei al fine di superare le situazioni di criticità finanziaria;

- **nel corso dell'esercizio 2014 l'Ente valuterà la possibilità di estinzione anticipata di ulteriori debiti** nel limite massimo dell'avanzo di amministrazione applicabile.

Con particolare riferimento alla forma di indebitamento mediante leasing, l'Amministrazione Comunale, valutati i parametri finanziari relativi ai contratti di leasing sopracitati, ritiene di operare prioritariamente sul contratto in essere con la Società Teleleasing S.p.a in liquidazione (intervento SMART TOWN), in ragione del tasso applicato del 5,82%, oltre alle spese annuali di assicurazione obbligatoria (pari a € 1.924,27 oltre IVA), acquisendo una proposta di estinzione anticipata che verrà valutata dagli Uffici. Fa rilevare che in merito alla procedura di affidamento da ultimo citata, è ancora pendente avanti al Consiglio di Stato un contenzioso con la Ditta Power One S.p.a., con udienza pubblica per la discussione fissata il giorno 20 maggio p.v..Ciò posto vengono fatte salve le azioni legali che l'Ente riterrà di intraprendere;

RILEVATO che, in virtù del rafforzamento del ruolo di controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli Enti, operato dall'art. 148 bis del D.lgs n. 267/2000, è fatto obbligo di trasmettere i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, adottati nel termine di 60 gg. dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, alla competente Sezione regionale di controllo;

VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

DELIBERA

1. **Di prendere atto** di quanto definitivamente accertato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con deliberazione n. 268/2014/PRSS, in data 26 marzo 2014 allegata sub A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2. **Di approvare il presente o.d.g.**, prendendo atto delle misure di adeguamento già adottate dall'esercizio 2012 e degli ulteriori provvedimenti correttivi a seguito della citata pronuncia di accertamento così di seguito riassunti:


- Le operazioni di leasing sono state correttamente contabilizzate alla stregua dei mutui.
- Esercizio 2011. Nell'operazione di leasing per la fornitura e posa in opera di una copertura in legno lamellare e di un impianto fotovoltaico architettonicamente integrato – località San Zenone – *l'Ente prende atto che la maxi rata iniziale dell'importo di € 374.220,00 più IVA è stata erroneamente liquidata in parte corrente.*
- Nell'esercizio 2012 sono stati estinti debiti per complessivi € 762.820,00 come da delibera di C.C. n. 18 del 23.05.2012 ad oggetto "Estinzione mutui Cassa Depositi e Prestiti" e delibera di C.C. n. 72 del 13.12.2012 ad oggetto "Estinzione parziale e anticipata mutuo posizione n. 055-000-4047019 con Unicredit S.p.a."
- l'Amministrazione, in accordo con il Revisore Unico dei conti, avvierà una analisi preventiva con cadenza trimestrale, al fine di monitorare la situazione debitoria dell'Ente, adottando gli strumenti più utili e idonei al fine di superare le situazioni di criticità finanziaria;
- nel corso dell'esercizio 2014 l'Ente valuterà la possibilità di estinzione anticipata di ulteriori debiti nel limite massimo dell'avanzo di amministrazione applicabile.
Con particolare riferimento alla forma di indebitamento mediante leasing, l'Amministrazione Comunale, valutati i parametri finanziari relativi ai contratti di leasing sopracitati, ritiene di operare prioritariamente sul contratto in essere con la Società Teleleasing S.p.a in liquidazione (intervento SMART TOWN), in ragione del tasso applicato del 5,82%, oltre alle spese annuali di assicurazione obbligatoria (pari a € 1.924,27 oltre IVA), acquisendo una proposta di estinzione anticipata che verrà valutata dagli Uffici. Fa rilevare che in merito alla procedura di affidamento da ultimo citata, è ancora pendente avanti al Consiglio di Stato un contenzioso con la Ditta Power One S.p.a., con udienza pubblica per la discussione fissata il giorno 20 maggio p.v.. Ciò posto vengono fatte salve le azioni legali che l'Ente riterrà di intraprendere;

3. **Di disporre l'invio** della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sez. regionale di controllo e alla Procura Regionale della Corte dei Conti, presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto.

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:


❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESP. SERVIZIO TECNICO
Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Zanon



❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
E GESTIONE DELLE ENTRATE
Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Zanon





REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26 marzo 2014, composta da:

Dott.ssa. Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e ss.mm.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

ALLEGATO A DELIBERAZIONE C.C.
CONTRATTO
N° 23 del 28/09/2014



VISTO il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2012/INPR recante "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e rendiconto 2011";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2011, redatta dall'organo di revisione del Comune di Rossano Veneto (VI) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 9 maggio 2013, prot. n. 2572, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 15319 del 5 novembre 2013 (acquisita al prot. C.d.c. n. 6683 del 12 novembre 2013);

Vista la nota del 3 marzo 2014, prot. n. 2511, con la quale il Magistrato istruttore richiedeva un supplemento istruttorio;

Vista le ulteriori deduzioni pervenute dall'Amministrazione Comunale, con nota del 13 marzo 2014, prot. n. 3653 (acquisita al

prot. C.d.c. n. 2861 del 13 marzo 2014);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 31/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia di accertamento di cui all'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000;

UDITO il magistrato relatore, dott. Francesco Maffei;

FATTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2011, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguente, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e ss.mm.ii, dall'Organo di revisione del Comune di Rossano Veneto (VI), emergeva quanto segue:

- 1) ritardo nell'approvazione del rendiconto;
- 2) valore delle entrate non ripetitive supera la percentuale del 5% del valore della spesa corrente;
- 3) mancato rispetto dei limiti delle voci di spesa di cui ai commi 8 e 14, dell'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito, con modifiche, dalla Legge 122/2010;
- 4) stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti, con un'incidenza pari al 254% che ha determinato il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 7;
- 5) irregolarità nella gestione dell'operazione di finanziamento qualificata come "leasing finanziario" per la fornitura e posa in opera di una copertura in legno lamellare e di un impianto fotovoltaico architettonicamente integrato e nella contabilizzazione delle relative prima rata.



[Handwritten signature]

Pertanto, in data data 9 maggio 2013, prot. n. 2572, il Magistrato istruttore richiedeva all'Ente ed al Revisore dei conti, chiarimenti in ordine a quanto sopra.

Soltanto con la nota del 5 novembre 2013 (acquisita al prot. C.d.c. n. 6683 del 12 novembre 2013), a firma solo del Responsabile dell'Area finanziaria e del Revisore Unico del Comune di Rossano Veneto, venivano evidenziate le controdeduzioni dell'Amministrazione alle osservazioni sollevate dal Magistrato istruttore.

Dall'esame degli atti istruttori, emergeva la necessità di avere degli ulteriori chiarimenti in ordine alla contabilizzazione di una complessa operazione, qualificata dall'ente come "leasing finanziario", relativa alla fornitura e posa in opera di una copertura di legno lamellare e di un impianto fotovoltaico architettonicamente integrato, per cui in data 3 marzo 2014, con nota prot.n. 2511 venivano chieste delucidazioni in merito.

A tale richiesta rispondeva il Sindaco ed il Revisore unico con nota del 13 marzo 2014, acquisita con prot. n. 2861 del 13 marzo 2014.

DIRITTO

L'attività di controllo sui bilanci degli enti locali, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è dichiaratamente finalizzata ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del

patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione.

Nella sua configurazione, questa forma di controllo si colloca nel disegno legislativo avviato dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e sviluppa il quadro delle misure necessarie per garantire la stabilità dei bilanci ed il rispetto del patto di stabilità, secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Tale norma, infatti, ha espressamente esteso a tutti gli enti territoriali, il controllo sugli equilibri di bilancio spettante alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Questo disegno ha visto il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo, come garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche e, quindi, dell'equilibrio unitario della finanza pubblica, nel suo complesso, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli finanziari, concordati dall'Italia in ambito comunitario, e permettere, così, di verificare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sottesi ai predetti vincoli.

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Nell'ambito di questa attività di controllo finanziario, la verifica affidata alla Corte dei conti ha assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (Corte Costituzionale sentenze



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.

n. 40/2014 e n. 60/2013)), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari.

Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.

A seguito dell'esame della relazione sul bilancio di previsione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della sopra citata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione del Comune di Rossano Veneto (VI) e dell'istruttoria conseguente in ordine al suindicato rendiconto, in ordine alle criticità ed irregolarità rilevate si fa presente che:

1) Ritardo nell'approvazione del rendiconto.

Dall'esame della relazione sul sopra citato conto consuntivo risulta che l'ente ha approvato il rendiconto 2011, in data 23 maggio 2012, oltre la scadenza prevista dalla norma.

A questo riguardo la Sezione richiama quanto già esposto a codesta Amministrazione in sede di controllo sui rendiconti 2009 e 2010, ricordando ancora una volta, che l'approvazione del conto consuntivo entro i termini è un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa.

La mancata approvazione del rendiconto, infatti, costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale nel fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il conto consuntivo rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente.

Si ricorda, infine, che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis, TUEL (introdotto dal d.l. 174/2012), l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del medesimo Testo unico.

2) Valore delle entrate non ripetitive supera la percentuale del 5% del valore della spesa corrente.

Con riferimento, invece, alla irregolarità relativa agli equilibri di bilancio, dall'esame della relazione sul conto consuntivo del comune di Rossano Veneto, risulta che il ricorso ad entrate non ripetitive supera la percentuale del 5% del valore della spesa corrente (percentuale di riferimento desunta dal DM 24 settembre 2009 "Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base



[Handwritten signature]

di appositi parametri obiettivi per il triennio 2010-2012") posto che, circa il 14% delle spese tit.I+III sono finanziate da oneri di urbanizzazione, da proventi delle sanzioni per violazione del codice della strada, dal recupero dell'evasione tributaria e altre entrate non ripetitive.

A questo proposito, la Sezione fa presente, ancora una volta, che la destinazione, oltre certi limiti, di entrate di carattere eccezionale a spesa corrente, denota uno squilibrio strutturale dell'ente che viene ripianato con mezzi straordinari, non reiterabili nel tempo.

Tale circostanza rileva sia nell'ambito di una più complessa verifica degli equilibri dell'esercizio in esame, sia ai fini di una verifica della capacità di programmazione e di realizzazione delle previsioni da parte dell'Ente, potendo acquisire carattere di strutturalità l'effettuazione di spese coperte con mezzi aventi carattere non ripetitivo che, proprio per il loro carattere di variabilità, non presentano alcuna garanzia che si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi.

3) Mancato rispetto dei limiti delle voci di spesa di cui ai commi 8 e 14, dell'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito, con modifiche, dalla Legge 122/2010.

Per quanto riguarda il superamento dei limiti in questione, in particolare delle voci relative alle spese per relazioni pubbliche e rappresentanza e a quelle relative alle autovetture, la Sezione richiama la lettura costituzionalmente orientata dei limiti di cui al

citato art. 6 del d.l. 78/2010 (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 139 del 2012), recentemente ribadita anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 26/2013/QMIG. Secondo tale orientamento interpretativo, in ossequio al principio dell'autonomia finanziaria e di spesa degli enti locali, limitazioni in argomento possono essere ricondotte nell'ambito di un limite complessivo, all'interno del quale gli enti locali possano "allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa".

In questo senso, lo sfioramento (imputabile a qualsiasi causa) del limite previsto per una specifica tipologia può essere "compensato" nella maggiore e corrispondente riduzione di altra tipologia di spesa di tal che, complessivamente, risulti assicurato l'obiettivo di riduzione e di contenimento voluto dal legislatore.

Si raccomanda, pertanto, di operare una razionalizzazione dei costi inerenti ai servizi e alle spese sopra indicate, al fine di assicurare il sostanziale rispetto del precetto normativo ed il conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica previsti con riferimento all'aggregato complessivo della spesa di riferimento, ossia quello per "consumi intermedi" (cfr. Corte dei Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 26/SEZAUT/2013/QMIG cit.).

4) Stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti, con un'incidenza pari al 254% che ha determinato il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 7.



A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "JW" or similar, located in the bottom right corner of the page.

In relazione alla verifica della capacità di indebitamento, come accertato in istruttoria, risulta sforato il parametro ministeriale di deficiarietà strutturale n. 7 *"Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150% rispetto alle entrate correnti, per gli enti che presentano un risultato di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 TUEL)"*, parametro sul quale hanno avuto un notevole impatto anche i 4 contratti di leasing finanziario, di cui tre stipulati nel 2010 ed uno nel 2011, come del resto confermato anche dal responsabile finanziario e dal revisore unico in sede istruttoria, nelle note citate in premessa.

La Sezione prende atto di quanto segnalato da codesta Amministrazione nelle sopra citate note, in ordine al miglioramento che dovrebbe verificarsi, su questo fronte, a partire dall'esercizio finanziario 2012.

Tuttavia, la Sezione deve rilevare che la presenza di uno stock complessivo di debito nella considerevole misura rilevata (254%) potrebbe comunque determinare una notevole attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni, tenuto anche conto della particolare composizione del debito. Infatti, le quote dei canoni di leasing, che tanto incidono nella percentuale sopra riportata, rischiano di vincolare la spesa a delle componenti rigide che potrebbero privare delle opportune risorse altre voci di

spesa, rilevanti ai fini di una sana gestione finanziaria.

Pertanto, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, la Sezione ritiene opportuno segnalare che ogni ulteriore azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere del contesto generale in cui si opera.

Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare, quindi, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso che, nel caso in specie, l'entità rilevata (254%) ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del comune e più in generale per una sana gestione finanziaria.

Al riguardo per prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica



puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche.

A tal fine si suggerisce un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L.

5) Irregolarità nella gestione dell'operazione di finanziamento qualificata come "leasing finanziario" per la fornitura e posa in opera di una copertura in legno lamellare e di un impianto fotovoltaico architettonicamente integrato e nella contabilizzazione delle relative prima rata.

Con riferimento all'irregolarità in questione, sulla base dei dati forniti, risulta che l'Amministrazione comunale, nel corso del 2010, ha posto in essere un'articolata operazione di finanziamento per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di San Zenone, operazione qualificata come "leasing finanziario", contabilizzando nell'esercizio 2011 la maxi rata, dell'importo di € 374.200,00 (+IVA), relativa al suddetto leasing finanziario, con imputazione fra le spese correnti di cui al Titolo I "Utilizzo di beni di terzi", in netto contrasto con la natura di indebitamento che detta operazione, in concreto ha assunto.

Per meglio comprendere le ragioni e la portata di tale irregolarità contabile, la Sezione ritiene opportuno esporre, preliminarmente, le circostanze di fatto che hanno caratterizzato l'operazione negoziale

in questione per poi procedere, in un secondo momento, ad una disamina dell'istituto del leasing finanziario e dei caratteri che questo ha concretamente assunto nella vicenda in argomento.

L'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con delibera di G.C. n. 10 del 20/01/2010, indiceva una gara a procedura aperta per la fornitura e la posa in opera di una copertura in legno lamellare e di un impianto fotovoltaico architettonicamente integrato (di importo presunto pari a € 1.080.000,00) da finanziarsi mediante leasing finanziario. Nel medesimo provvedimento veniva, altresì, previsto di selezionare, a tal fine, mediante apposita e distinta procedura aperta di rilievo comunitario, l'istituto affidatario del servizio di locazione finanziaria, nonché concessionario del diritto di superficie, per la durata di 20 anni sull'area oggetto dell'intervento.

Successivamente, l'ente, con determinazione n. 24 del 29/04/2010, aggiudicava in via definitiva la fornitura e posa in opera dei manufatti e dell'impianto in questione alla ditta Gianni Botter & C. s.n.c., ditta con la quale, in data 15/06/2010, stipulava un contratto di appalto per la fornitura e posa in opera di un copertura in legno lamellare e di un impianto fotovoltaico, architettonicamente integrato in località San Zenone.

Quindi, a seguito di una distinta gara, con determinazione n. 37 del 28/06/2010, l'ente aggiudicava il finanziamento della fornitura sopra indicata alla ditta ING Lease Italia S.p.a., ditta con la quale in data 16/07/2010 stipulava un contratto di locazione finanziaria per



la realizzazione della fornitura di cui trattasi, per un importo da finanziare pari ad € 1.069.200,00.

Nel contratto di locazione finanziaria veniva altresì previsto (art. 5) che il corrispettivo della locazione finanziaria fosse suddiviso in una maxi rata pari al 35% dell'importo da finanziare e pagarsi a positivo collaudo tecnico amministrativo e 77 canoni trimestrali posticipati, da incrementarsi dell'IVA, la cui entità sarebbe stata oggetto di modificazioni in funzione dell'andamento del costo del denaro, durante il corso del contratto.

Nell'esercizio finanziario 2011, procedeva pertanto alla liquidazione delle sopra indicata maxi rata, contabilizzandola con metodo patrimoniale ed imputandola, pertanto, al Titolo I, intervento 4, "utilizzo di beni terzi".

Tuttavia, in sede istruttoria, l'Amministrazione precisava di aver prudenzialmente computato tale leasing alla stregua di un debito ai fini della verifica del rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 TUEL e del patto di stabilità.

Sulla vicenda, a seguito di segnalazione di un consigliere di minoranza, interveniva anche l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con la deliberazione n. 81 del 06/10/2011. In tale provvedimento veniva rilevata, tra l'altro, la non corretta qualificazione dell'appalto in questione come appalto di forniture in quanto, in base al criterio basato sulla prevalenza funzionale delle prestazioni, l'appalto *de quo* sarebbe stato chiaramente riconducibile

ad un appalto di lavori.

Nel medesimo provvedimento venivano, altresì, denunciate una serie di irregolarità che avrebbero caratterizzato le procedure di evidenza pubblica dei due contratti (aggiudicazione dell'appalto di lavori ad impresa priva della necessaria qualificazione; affidamento del servizio di "locazione finanziaria" con procedura non improntata alla trasparenza e parità di trattamento; attribuzione del ruolo di RUP ad un soggetto - Segretario comunale - non in possesso dei requisiti stabiliti dal D lgs. 163/2006); veniva evidenziato, inoltre, che l'impresa aggiudicataria del servizio finanziario, nel presentare la propria offerta, aveva richiesto il pagamento di una maxi rata iniziale (pari al 35% dell'importo da finanziare). Tale richiesta, peraltro accettata dall'Amministrazione, avrebbe però comportato una modifica sostanziale non prevista nel bando di gara, in palese contrasto con quanto previsto dall'art. 57, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006, che stabilisce l'assoluta immutabilità delle condizioni sostanziali del contratto iniziale.

Infine, l'Autorità di vigilanza evidenziava che la riconducibilità dell'appalto in argomento all'appalto di lavori avrebbe consentito l'utilizzazione dello strumento del leasing immobiliare "in costruendo", di cui all'art. 160 bis del codice dei contratti pubblici.

Ciò premesso, questo Collegio ritiene necessario procedere con l'esporre brevemente i caratteri che consentono di qualificare un'operazione negoziale come leasing finanziario; questo non solo



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials.

per dimostrare come l'operazione, concretamente posta in essere dall'Amministrazione comunale di Rossano Veneto con le procedure sopra illustrate, non sia affatto riconducibile a quello che tradizionalmente viene definito un "contratto di leasing finanziario", ma anche per evidenziare la non corretta contabilizzazione del canone iniziale nonché la non coerenza con i principi di una sana e corretta gestione finanziaria delle scelte operate dell'Amministrazione nel complesso della vicenda in questione.

A questo riguardo, la Sezione ricorda che la locazione finanziaria (o leasing finanziario) è un contratto attraverso il quale un locatore acquista un bene conforme alle esigenze del locatario e che poi concede in locazione al medesimo, svolgendo così una funzione di intermediario finanziario; alla scadenza contrattuale, il locatario utilizzatore può scegliere tra la restituzione del bene ovvero il suo acquisto, mediante corresponsione di prezzo di riscatto.

L'art. 160 bis del D. lgs 16372006 consente espressamente ai committenti pubblici di avvalersi di tale forma di finanziamento per la realizzazione, acquisizione e completamento delle opere pubbliche o di pubblica utilità, categoria alla quale è certamente riconducibile la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

In particolare, per quanto riguarda proprio il leasing immobiliare in costruendo, si fa presente che questo istituto può costituire, a determinate condizioni, un valido strumento di finanziamento di opere pubbliche, alternativo al contratto di appalto, per la

realizzazione di strutture direttamente utilizzate dalla pubblica amministrazione, secondo gli schemi del partenariato pubblico-privato. Questo istituto, infatti, si configura come un contratto misto che ha come principale finalità la costruzione di un'opera, ma che comprende anche un'importante componente di finanziamento.

In questo contesto, il pagamento del canone non rappresenta un corrispettivo per la locazione del bene, quanto una modalità pattizia per le restituzioni di un finanziamento che si presuppone avvenuto per una somma corrispondente al valore dell'operazione economica posta in essere (comprensivo del costo del bene, dell'ammortamento, dell'interesse sul capitale investito, dell'utile e delle spese sostenute).

Secondo i consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile e di legittimità, ciò che caratterizza il leasing finanziario connesso alla realizzazione di opere pubbliche è il carattere unitario del contratto di appalto (unica gara ed unico contratto) tra una pubblica amministrazione ed un soggetto che è, al tempo stesso realizzatore e finanziatore (AVCP determinazione 4/2013). Questo spiega le ragioni per le quali il servizio finanziario - che assume di norma carattere accessorio rispetto al risultato complessivo dell'operazione - non possa essere assimilato ad un contratto separato di finanziamento alternativo, ed esempio, ad un contratto di mutuo.

In questo senso, l'istituto che viene in questione deve essere inquadrato come una complessiva prestazione di risultato, non



A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "Ea" or similar, located in the bottom right corner of the page.

assimilabile ad una mera sommatoria di contratto di finanziamento e di contratto d'appalto di lavori pubblici. Si tratta, infatti, di una vicenda contrattuale unitaria, basata sulla contemporanea presenza di un soggetto esecutore e di un soggetto finanziatore, dove l'individuazione del soggetto finanziatore posticipata ad un momento successivo alla gara di affidamento dei lavori solleva rilevanti problemi di compatibilità con la struttura e la funzione economica di dello strumento negoziale in argomento.

In ordine alla rilevanza che tale strumento contrattuale può assumere ai fini del rispetto dei limiti di indebitamento per il singolo ente locale, è orientamento consolidato (cfr. Sezioni Riunite della corte dei conti, in sede di controllo, deliberazione n. 49/CONTR/2011) considerare determinante la concreta strutturazione dell'operazione contrattuale, soprattutto con riferimento alla ripartizione del rischio di costruzione, del rischio di domanda e del rischio di disponibilità. Infatti, solo nel caso in cui i suddetti rischi siano a carico del soggetto privato, nel senso che risulta preminente la messa a disposizione del bene o del servizio a favore dell'ente pubblico, ricorre l'ipotesi di partenariato con utilizzo di risorse private, irrilevante ai fini dell'indebitamento (c.d. leasing operativo), dove l'interesse dell'ente locale si esaurisce nel mero godimento del bene, di per sé idoneo ad essere utilizzato esclusivamente per la durata del suo ciclo economico.

Qualora, invece, la parte prevalente dei rischi di esecuzione e di

gestione restino a carico dell'ente pubblico, l'aspetto dell'erogazione del credito prevale sul profilo della fornitura di un servizio o sulla messa a disposizione di un bene (c.d. leasing finanziario), in quanto sussiste un interesse dell'ente ad acquisire il bene nel patrimonio dell'ente pubblico.

In questo ultimo caso, pertanto, l'operazione in questione costituirebbe una vera e propria forma di indebitamento dell'ente locale che assume rilevanza ai fini della verifica della capacità di indebitamento, del rispetto del divieto di indebitamento per la spesa corrente, del rispetto del patto di stabilità interno e della sua corretta imputazione contabile.

Proprio con riferimento all'ipotesi di leasing di pannelli fotovoltaici, questa Corte ha in più occasioni ribadito (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 40/2010, Sez. contr. Lombardia deliberazione n. 626/2010) che può essere configurato come leasing operativo solo se l'ente locale si limiti ad utilizzare il bene, senza trasformazione e fino alla sua obsolescenza; mentre invece si configura come leasing finanziario che dissimula un'operazione di indebitamento, laddove il pannello fotovoltaico sia inserito in una struttura tecnologica per la produzione di energia.

In questo caso, infatti, la trasformazione del bene e la costruzione di un connesso impianto fotovoltaico, inducono a qualificare l'operazione come realizzazione di un'opera pubblica mediante indebitamento.



A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "JL" or similar, located in the bottom right corner of the page.

Dal diverso carattere che concretamente assume l'operazione discende l'adozione dell'appropriato metodo di contabilizzazione. Nel caso, infatti, di leasing finanziario che rivesta le caratteristiche sopra descritte, l'obbligo del pagamento del canone rientra a pieno titolo nella nozione di indebitamento; pertanto si deve far ricorso al metodo di contabilizzazione c.d. finanziario che, in un'ottica maggiormente aderente alla sostanza economica dell'operazione, porta ad imputare la spesa per il pagamento dei canoni al Titolo III, relativamente alla quota di capitale rimborsato, ad al Titolo I, quale onere finanziario per le spese correnti, in relazione alla quota di interessi (cfr. SS.RR. deliberazione n. 49/CONTR/2011 cit., deliberazione di questa Sezione n. 74/2013/PAR)

Tutti gli interventi e le pronunce in tema di leasing immobiliare hanno, inoltre, precisato che, costituendo una forma di indebitamento, questo debba essere utilizzato solo laddove ricorrano particolari condizioni di convenienza ed, in ogni caso, mai per eludere vincoli o limiti che le regole di finanza pubblica pongano all'operato dell'ente locale (come ad esempio, in materia di patto di stabilità interno).

Per questo motivo, le Sezioni Riunite nella sopra citata pronuncia di orientamento generale, hanno statuito che le pubbliche amministrazioni, prima di dare corso ad un leasing finanziario sono tenute a vagliarne la convenienza e la sostenibilità per il bilancio dell'ente, considerando alternativamente, a tali fini, il ricorso al

contratto di mutuo ovvero al finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti, verificando in maniera analitica l'impatto in termini di sostenibilità per il bilancio dell'ente di entrambe le forme di indebitamento (cfr. deliberazione questa Sezione n. 74/2013/PAR cit., Sezione Lombardia n. 52/2009/PAR).

In questo contesto, dovranno essere attentamente valutate le forme di garanzia sull'assolvimento delle obbligazioni contrattuali concesse dall'ente pubblico, quali cauzioni e depositi, per la copertura dei canoni o di parte del prezzo di riscatto del bene.

Infine, l'utilizzazione del contratto di leasing per la realizzazione di un'opera pubblica, deve risultare inserita nell'ambito del programma triennale di lavori pubblici che l'ente locale intenda realizzare non essendo sufficiente la semplice delibera a contrarre che valuti la convenienza economica in modo del tutto avulso dal contrasto programmatico dell'amministrazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, emerge in tutta evidenza l'irregolarità delle operazioni poste in essere da parte dell'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, in ordine alla realizzazione e contabilizzazione dell'impianto fotovoltaico di San Zenone.

Infatti, in maniera del tutto estranea alla struttura contrattuale del leasing finanziario, l'ente ha proceduto, con due distinte procedure e due distinti contratti, dapprima all'affidamento delle forniture e posa in opera e, successivamente, all'individuazione del soggetto



A handwritten signature in black ink, appearing to be "JL".

finanziatore. In questo modo, e in disparte delle irregolarità segnalate dall'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici, si è contraddetto all'intrinseco carattere unitario dello strumento di leasing che prevede la realizzazione di un'opera pubblica a carico della stessa società finanziaria: tale istituto, infatti, consiste in un'unica operazione contrattuale tra una pubblica amministrazione ed un soggetto, realizzatore e finanziatore.

Pertanto, il contratto di finanziamento posto in essere con la società ING Lease S.p.a., separato dal contratto di forniture, rectius, di appalto con la società deputata a realizzare l'impianto, rappresenta quello che in realtà è: un vero proprio contratto di finanziamento di un'opera pubblica da realizzare a carico dell'Amministrazione stessa attraverso un terzo fornitore.

Tale operazione non può, quindi, essere qualificata come di leasing finanziario, né tantomeno come leasing operativo (come presupporrebbe l'adozione del metodo di contabilizzazione patrimoniale della maxi rata iniziale, cui è ricorso l'ente nell'esercizio 2011). Infatti, se si esamina il concreto assetto di interessi disciplinato dal contratto di finanziamento, anche in ordine alla ripartizione dei tre rischi (di costruzione, di domanda e di disponibilità), appare del tutto evidente come questi siano a carico dell'Amministrazione aggiudicataria. Nell'art. 5 del contratto in argomento è previsto che il pagamento dei canoni non potrà essere sospeso o ritardato neppure in presenza di mancata utilizzazione i

impossibilità di godimento degli impianti, essendo il concedente responsabile unicamente dell'erogazione del servizio finanziario; concetto ribadito anche nell'art. 11 dove è previsto, tra l'altro, che *"il Comune espressamente esonera e manleva la società finanziaria da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alla mancanza di qualità difetti di funzionamento, vizi palesi o occulti, idoneità delle forniture, inadempimenti del fornitore o di terzi... ritardata o mancata consegna e comunque per ogni altra ipotesi che comporti la parziale o mancata utilizzazione dei beni per qualsiasi motivo o causa e qualunque sia la durata del mancato utilizzo"* e che il Comune rinuncia nei confronti della società ING Lease *"ad eccezioni o a richieste di diminuzione o sospensione di canone o di indennità o risarcimenti di qualsiasi genere"*.



Del resto, questa Sezione con una deliberazione coeva alle operazioni oggetto dell'odierno controllo (deliberazione n. 40/2010/PAR del 29/03/2010) e che l'ente ben poteva conoscere, proprio con riferimento ad un'ipotesi di leasing per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, evidenziava i caratteri distintivi tra le due forme di leasing, escludendo che il leasing per la costruzione di un impianto fotovoltaico (dove assume un aspetto assolutamente prevalente il dato relativo alla realizzazione dell'opera, traducendosi la complessiva operazione in un vero e proprio investimento) non poteva essere considerato come un leasing operativo, e che rientrava a pieno titolo nella nozione di indebitamento con tutte le

conseguenze che ne derivano in termini di rispetto dei limiti e dei vincoli di finanza pubblica.

Oltre alla irregolarità rappresentata da questa non corretta contabilizzazione del canone di leasing nell'esercizio finanziario 2011, la Sezione evidenzia la palese violazione dei principi di sana e corretta gestione finanziaria che si è manifestata attraverso il ricorso a tale forma di indebitamento per finanziare la realizzazione dell'opera in questione.

Dall'esame della documentazione trasmessa a questa Sezione, infatti, manca qualsiasi riferimento alle necessarie valutazioni comparative che sono sempre richieste alle amministrazioni locali circa la convenienza economica di simili operazioni, tanto più che, nel caso del Comune di Rossano Veneto, non si tratta di un'operazione isolata e che ha inciso notevolmente sul calcolo dell'indebitamento come evidenziato nella criticità sub punto 4), sopra illustrato.

Nella sopra citata deliberazione di G.C. n. 10 del 20/01/2010 di approvazione della fornitura, *rectius*, appalto finanziato con leasing finanziario, a parte la considerazione che non è presente alcun riferimento al piano triennale dei lavori pubblici dove tale intervento deve essere previsto - sull'assunto dell'erronea qualificazione dell'intervento in questione (infatti, come specificato dall'Autorità di Vigilanza con la sopra citata deliberazione verrebbe in rilievo un appalto di lavori e non di forniture) - manca comunque qualsivoglia

riferimento alla valutazione circa "la convenienza economica dell'operazione ed agli effetti sui bilanci annuali e pluriennali e sul patrimonio pubblico dell'ente" come, tra l'altro, esplicitamente richiesto dalla deliberazione n. 52/2009/PAR della Sezione regionale di controllo della Lombardia, citata nelle premesse della deliberazione di Giunta di cui si argomenta e, quindi, nota all'Amministrazione (dove, tra l'altro, veniva anche illustrata la differenza tra leasing operativo e leasing finanziario).

Questa circostanza risulta particolarmente significativa posto che in sede istruttoria, a specifica contestazione sulla ragioni di scelta di siffatto leasing rispetto alle forme canoniche di indebitamento per spese di investimento, soprattutto sotto il profilo della convenienza economica, l'ente non è stato in grado di specificare nulla se non un generico riferimento alla sopra citata delibera di Giunta Comunale.

Questo comportamento, contrario non solo al principio di economicità della pubblica amministrazione ma anche a quello di sana e corretta gestione finanziaria, risulta ancora più grave se si considera che l'impegno finanziario che l'Amministrazione si è assunta con il contratto di finanziamento *de quo* risulta particolarmente oneroso per tutta una serie di circostanze (pagamento IVA sul finanziamento; stipula assicurazione sui beni oggetto del contratto - art. 15; pagamento maxi rata iniziale - art. 5) e tanto incide sulla percentuale di indebitamento, particolarmente alta per l'ente in questione, di cui al parametro di deficiarietà n. 7.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.

La Sezione prende atto di quanto precisato in sede istruttoria dall'Amministrazione comunale e cioè che, nonostante l'erronea qualificazione dell'operazione in argomento come "leasing operativo", ha comunque prudenzialmente valutato il leasing in questione ai fini del rispetto del livello di indebitamento di cui all'art. 204 TUEL e del patto di stabilità (circostanza che rende ancora più incoerente il sistema di contabilizzazione utilizzato e conferma le considerazioni sopra esposte).

La Sezione prende atto, inoltre, che in sede di controdeduzioni l'ente ha fatto presente che "dopo i chiarimenti intervenuti sui profili contabili dei leasing, l'ente ha contabilizzato i canoni alla stregua dei mutui" secondo il metodo finanziario.

Tuttavia, alla stregua delle considerazioni svolte, questa Sezione ritiene che le irregolarità e le criticità sopra evidenziate debbano formare oggetto di apposita pronuncia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e della successiva istruttoria:

- ❖ accerta che il valore delle entrate non ripetitive supera la percentuale del 5% del valore della spesa corrente;
- ❖ accerta il mancato rispetto del limite di spese di cui ai commi 8 e 14 dell'art. 6, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- ❖ accerta il mancato rispetto del parametro di deficitarietà

- strutturale n. 7, rilevando uno stock complessivo del debito rispetto alle entrate correnti, con un'incidenza pari al 254%;
- ❖ accerta le irregolarità sopra evidenziate nella gestione dell'operazione di finanziamento qualificata come "leasing finanziario per la fornitura e posa in opera di una copertura in legno lamellare e di un impianto fotovoltaico architettonicamente integrato - località San Zenone" e nella contabilizzazione della relativa prima rata;
 - ❖ invita l'Amministrazione ad una corretta allocazione delle risorse finanziarie sopra menzionate;
 - ❖ invita il Comune di Rossano Veneto ad avviare un serio monitoraggio della situazione finanziaria e a mettere in moto tutti i possibili strumenti per superare le anzidette situazioni di criticità finanziaria.
 - ❖ dispone l'invio della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei conti, presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto, per gli accertamenti di competenza;



La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione dei conti del Comune di Rossano Veneto (VI) per l'adozione dei necessari provvedimenti correttivi.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2014.

Il Magistrato relatore
Dott. Francesco Maffei

Francesco Maffei

Il Presidente f.f.
dott.ssa Elena Brandolini

Elena Brandolini

Depositato in Segreteria il 10/04/2014

Il Direttore di Segreteria
dott.ssa Raffaella Brandolese



Egredi Consiglieri, Revisore e autorità varie

Il sottoscritto pur avendo rivestito il ruolo di Assessore al Bilancio non è in grado di formulare a proposito della delibera della Corte dei Conti, che solo alcune deduzioni, semplici e con il senso comune del buon padre di famiglia, nel presupposto che questo possa servire

- 1) La Corte, parla della presenza di un parametro deficitario (1 su 10) dato dal debito. Espongo un ragionamento terra terra, per il resto lascio il tutto a chi ne sa più di me, cioè al Revisore cui la Corte si rivolge : Recentissime riforme, leggo sui giornali, hanno eliminato la tagliola decrescente delle percentuali sugli interessi di indebitamento, quindi mentre negli scorsi anni si doveva arrivare al 4%, oggi permane invariato il limite dell'8%, quale limite stabile e ciò per favorire le spese negli enti locali. Rispetto a questo 8% a Rossano siamo abbondantemente nei limiti e vi è a tutt'oggi ampio margine mentre l'Euribor è fermo da mesi e appare oggi impossibile, con l'Unione Europea "alla tedesca" ipotizzare per il futuro ventennio tassi oltre il 6%. Se capivo quindi negli anni scorsi (2008) il discorso fattoci dalla Corte, oggi non lo comprendo più (tra l'altro i tassi rimarranno bassi a lungo, quindi mi chiedo: avete comunicato alla corte la percentuale ex art.. 204 del Testo Unico del 2013 includendo quali debiti anche le rate dei leasing e che percentuale ne consegue ??)
- 2) Abbiamo speso indebitandoci, questo è vero, ma la spesa quale debito per il leasing sul fotovoltaico di San Zenone è bilanciata da una entrata che compensa di gran lunga la uscita, sia in capitale che in interessi. Lo avete comunicato alla corte?? In altre parole per i debiti che abbiamo creato abbiamo realizzato entrate certe e per tutta la durata del debito stesso, purtroppo a regime solo dal 2013, e che vi hanno consentito di non aumentare le tasse, questo dobbiamo dircelo per onestà.
- 3) Voglio essere concreto: ditemi cosa esce per la spesa del leasing del fotovoltaico e cosa entra, contando tutto, anche lo scambio sul posto, i conguagli che devono entrare e i risparmi di spesa.
- 4) Va ricordato inoltre che abbiamo realizzato anche due centrali senza alcuna spesa e che portano cospicue entrate, per un lungo periodo all'ente, e che rafforzano quindi le scelte oculate fatte dall'amministrazione nel tener conto della reale capacità dell'ente, di fare fronte ai suoi debiti.
- 5) Invito poi, a leggere le note degli scorsi anni dove la Corte dei Conti aveva già messo in risalto il problema dell'indebitamento ma, sempre con la saggezza popolare che mi connota, trovavo allora e trovo tutt'ora sbagliato estinguere mutui a tasso variabile con spread irripetibili dello 0,09 (circa 7 milioni di EURO), quando oggi gli spread sono circa al 3%. Questo per una elementare logica imprenditoriale. 7 milioni di Euro sono ad estinzione libera e senza penali, quindi conviene attendere il momento del rialzo dei tassi, se ci sarà....
- 6) Ricordo che il problema debito sorge, e questo dobbiamo dircelo con SINCERITA', dal tempo dell'acquisto di Villa Caffo (nel 2000 se non erro), e ricordo anche che allora tutti vollero tale acquisto pur onerosissimo. Mi auguro che nei prossimi anni questo grande investimento possa dare un ritorno economico e non solo di immagine ed essere sfruttato nel rispetto del principio dell'economicità e dell'imprenditorialità

Quanto alle osservazioni sul merito:

Leasing sul fotovoltaico, errori di procedura, ricordo al consiglio come di tutta la vicenda con l'autorità LL.PP, vi è il carteggio agli atti.

Non spetta a me valutare i fatti intercorsi, fatti che ovviamente hanno determinato fin dall'origine la procedura seguita, penso che di ciò, tutti siamo al corrente.

Nel merito so solo che l'operazione era nata quale fornitura - posa e leasing, quale procedura più veloce, ripeto più veloce, ed è stata accolta per il ritorno economico che generava, e non solo, ma anche, mi sembra di ricordare che la gestione del procedimento complessivo (leasing e fornitura), pur diviso in due bandi, è stata di fatto unitaria.

Vorrei però fare un passo oltre, posto che alla fine altri giudicheranno l'operazione e la sua convenienza o meno, abbiamo oggi la produzione di energia, ma mi auguro che la struttura possa essere utilizzata anche per altri scopi, non lo so chi abbia mai parlato di teatro, ma senza dubbio occorre adibire ad una finalità ulteriore la struttura, compatibilmente con la sua natura e i suoi limiti. Invito perciò a procedere in merito, se serve con gli opportuni adattamenti.

Attenzione : con questa mia nota non voglio giustificare nessuno, non ne ho la facoltà e la competenza, ma le cose che ho detto mirano alla esatta ricostruzione dei fatti

Per tutto il resto sospendo il giudizio.

Ezio MARCON 

Il Sindaco legge l'oggetto della delibera.

SINDACO: avete tutti sotto mano la delibera in oggetto; noi amministriamo questo comune da poco tempo, ma abbiamo avuto il piacere di ospitare la Corte dei Conti, la guardia di finanza, la tributaria. La stessa Corte dei Conti ha preso di mira il nostro comune, da un certo punto di vista questo ci fa anche piacere: essere controllati se ci sono dei controllori è giusto anche che i controllori controllino; cosa è successo? È successo che c'è stata un'istruttoria in ordine al rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 e la Sezione Regionale di Controllo accertava che il valore delle entrate non ripetitive superava la percentuale del 5% del valore della spesa corrente; il mancato rispetto del limite. Il mancato rispetto del limite di spese di cui ai commi 8 e 14 dell'art. 6, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30.07.2010, n. 122 non era stato rispettato, neanche il mancato rispetto del parametro di deficiarietà strutturale n. 7, rilevando che lo stock complessivo del debito rispetto alle entrate correnti, aveva un'incidenza pari al 254%; mentre, lo stock è il rapporto entrate correnti e debito che dovrebbe essere molto inferiore addirittura al di sotto del 150% noi siamo al 254%, e poi rilevava anche l'esistenza di irregolarità, in merito alla gestione dell'operazione di finanziamento qualificata come "leasing finanziario per la fornitura e posa in opera di una copertura in legno lamellare e di un impianto fotovoltaico architettonicamente integrato – località San Zenone –" e nella contabilizzazione della relativa prima rata;

Tutto questo detto accertato la Sezione Regionale di Controllo invitava l'amministrazione comunale ad adottare delle misure particolari, di procedere ad una corretta contabilizzazione delle risorse finanziarie inerenti le quotazioni del leasing e di avviare un serio monitoraggio della situazione finanziaria, mettendo in moto tutti i possibili strumenti per superare la situazione di criticità finanziaria, inoltre disponeva di inviare alla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per il veneto gli accertamenti di competenza quanto poi si stabiliva. Gli uffici hanno lavorato molto su questo punto e hanno dato delle risposte puntuali, il passaggio in consiglio comunale è un passaggio politico ma è anche un passaggio che vuole essere un segnale di trasparenza, vuole essere un segnale di legalità, di cooperazione con chi ha il compito di controllare gli operati degli amministratori. La delibera l'avete letta, vi ho spiegato in dettaglio tutto quello che è accaduto per quanto riguarda le operazioni di leasing dove sono state contabilizzate, come sono state pensate, su che cosa poi si sono basate le ricerche fatte dalla Corte dei Conti e alla fine ci sono anche delle misure che questa amministrazione intenderà adottare per cercare di contenere il debito comunque sta valutando la possibilità di anticipare l'estinzione di eventuali leasing, chiediamo il passaggio in Consiglio Comunale di questa delibera consci anche della gravità di quanto scrive la Corte dei Conti, consci anche del fatto che ci sono leasing con un tasso nominale annuo del 5,8% che incidono in modo pesante su quella che è la nostra esposizione, la rata del telecontrollo è di 90.000 euro all'anno, a fronte del servizio che ci viene dato noi non abbiamo mai nascosto la nostra perplessità di fronte a scelte fatte da chi ci ha preceduto. Apro la discussione e lascio la parola all'ass. Ganassin se vuole aggiungere qualcosa e dico che l'amarezza è tanta da amministratore, da sindaco di questo comune, ci va benissimo il poter essere controllati e di partire con i conti a posto. Quello che mi dispiacerebbe è di trovarmi ad affrontare l'impossibilità di gestire già le poche risorse di cui disponiamo, che abbiamo, in virtù di scelte non propriamente opportune, non lo dico io lo stanno dicendo quelli che ci stanno controllando, prese dall'amministrazione precedente.

APERTA LA DISCUSSIONE.

ASS. GANASSIN: la predisposizione della presente delibera, lo ha detto il Sindaco ci imbarazza alquanto, e' vero che potrebbe essere un assist politico...ma è anche vero che sono osservazioni che ci arrivano dall'esterno a dire questo. Lo studio dell'indebitamento si basa su parametri, sull'art. 104 del TUEL che prevede il limite dell'indebitamento attualmente fissato all'8% ma come ha detto prima il consigliere Marcon è stato abbassato per quanto riguarda il comune di Rossano Veneto perché nel 2012 sono stati estinti i mutui per 762.000 euro. E' vero però anche che ciò che è un pugno nell'occhio di questo bilancio sono i leasing. Intanto i leasing in costruendo che sono stati fatti per gli spogliatoi del campo di Via San Zenone hanno avuto un costo di 441.000 euro, è un leasing ventennale e ci porta al pagamento di 40 canoni in questi vent'anni, ognuno con un canone annuale di 28.000 euro, l'altro leasing in costruendo è per l'ampliamento della scuola dell'infanzia di via San Zenone; è un mutuo tale da finanziare per 472.000 euro anche questo per vent'anni e che ci da un canone annuale di 30.000 euro circa; il leasing del fotovoltaico è partito da un capitale di 1.070.000 euro è stata pagata una rata pari al 35% del capitale di 374.000 euro è un leasing di

durata ventennale che ci porta ad una rata ad un costo annuale di 30.000 euro circa. Abbiamo il tele leasing della Smart Town che, come diceva il sindaco, ci è costato 571.000 euro piu' iva quindi 685,200, un leasing decennale che ci porta ad una rata (circa) annuale di 90.000 euro. Tutta questa massa debitoria al di là che noi l'abbiamo vista e non è nostra intenzione utilizzare la finanza creativa per andare a sostenere queste spese, al di là del fatto che sono state fatte le opere. E' la Corte dei Conti che ci chiede di monitorare la situazione. Ogni anno viene fatta una relazione al rendiconto, che viene presentato un test a Gennaio dopo di che la stessa chiede delle spiegazioni. Il 9 maggio 2013 è arrivata una richiesta di informazioni integrativa di informazione ulteriori sulle operazioni compiute. In maggio questa amministrazione non era ancora stata eletta, per rispondere alla Corte dei Conti in genere c'è un termine che non è perentorio, ma che dovrebbe essere rispettato di 7 giorni. Alla stessa a questa nota arrivata in maggio si è risposto il 5 novembre 2013, se mi si chiede dove sia stata non vi so rispondere, pero' in genere le risposta alla Corte dei Conti dovrebbero essere spedite a firma del legale rappresentante del comune quale è il Sindaco e il revisore dei Conti, questa è stata spedita invece a firma del responsabile dell'area finanziaria e del revisore dei conti e non del sindaco. Altre note integrative è stata chiesta il 7 di marzo se non erro del 2014 per avere altri dettagli, dopo sette giorni questa ha avuto la risposta. Questo non è per dire che noi siamo piu' bravi, pero' anche il rispetto dei termini è importante ed è un segnale, mi sarebbe piaciuto potervi leggere l'intera nota che la Corte dei Conti ha approvato il 26 maggio 2014, perché sono 31 pagine e questo mi avrebbe sicuramente portato ad occupare 20 minuti, 30 minuti del vs. tempo, ma sarebbe stato interessante che voi capiste il contenuto di ogni singola pagina di questa nota. Questo perché? Per dire che non c'è un'intenzione di tipo politico ma c'è un'intenzione, c'è la motivazione tecnica che ci spinge a fare tutto questo, a monitorare la situazione ogni giorno. Questo avanzo di cui abbiamo parlato prima dato dal rendiconto del 2013 sarà applicato per estinguere un po' di massa debitoria di questo comune. Questo l'ho detto prima la massa debitoria adesso ammonta ad 11.700.000 euro che comunque per un paese di 8.000 abitanti è molto preoccupante. Non puo' non deve essere colpevolizzata solo la precedente amministrazione sono mutui che arrivano anche da prima, pero' mi chiedo perché non si è proceduto ad estinguere prima del 2012 un po' di massa debitoria, perché se io vado a vedere l'avanzo che si è avuto negli anni precedenti, l'avanzo è sempre stato elevato addirittura nel 2011 era di 1.800.000 euro, gli anni prima ancora di piu', ancora piu' alta, nel 2009 1.400.000 euro, nel 2010 1.300.000, nel 2011 1.800.000, mi chiedo se non è mai stato preso in considerazione seriamente questo debito, semplicemente basandosi sul fatto che tanto l'art. 204 del TUEL lo rispettiamo.

SINDACO: grazie assessore è aperta la discussione, interventi?

MARCON: il consigliere legge la nota successivamente consegnata al segretario comunale e allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B);

MARCHIORI : Ho letto il parere espresso dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti in merito alla legittimità e regolarità del bilancio del Comune di Rossano Veneto. Da cittadino non posso che esprimere il mio rammarico per la severità con la quale la Sezione ha valutato l'operato della passata amministrazione e, come Consigliere, non posso che esprimere la mia preoccupazione per quella parte di eredità che si proietta inevitabilmente nel futuro del paese.

Mi riferisco in particolare a quanto espresso dalla Sezione della Corte in merito ai canoni dei vari leasing finanziari, di cui si parlava, i quali, secondo la Sezione, possono, cito testualmente *"vincolare la spesa a delle componenti rigide che potrebbero privare delle opportune risorse altre voci di spesa, rilevanti ai fini di una sana gestione finanziaria."* Rispetto poi all'impianto fotovoltaico di via S. Zenone la qualifica chiaramente per quello che è in realtà e cioè un'opera pubblica realizzata mediante indebitamento, rendendo così vani tutti gli sforzi profusi dalla passata amministrazione per convincerci che si trattava invece di un leasing finanziario. Sul punto, a difesa delle ardite operazioni effettuate dal Comune, neppure può essere invocata la novità della materia, posto che la corte ha chiaramente detto, cito nuovamente e testualmente. che: *"con una delibera coeva alle operazioni oggetto dell'odierno controllo e che l'ente poteva ben conoscere, proprio con riferimento ad un'ipotesi di leasing per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, evidenziava i caratteri distintivi tra le due forme di leasing, escludendo che il leasing per la costruzione di un impianto fotovoltaico [...] non poteva essere considerato con un leasing operativo, e che rientra a pieno titolo nella nozione di indebitamento con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di rispetto dei limiti e dei vincoli di finanza pubblica"*.

Emblematico risulta poi quanto evidenziato dalla Sezione, la quale sottolinea, ancora una volta, cito testualmente: *“la palese violazione dei principi di sana e corretta gestione finanziaria che si è manifestata attraverso il ricorso a tale forma di indebitamento per finanziare la realizzazione dell'opera in questione.”*

Non voglio dilungarmi oltre e per il resto vi rimando pertanto a quanto la Sezione ha chiaramente ed ampiamente descritto nella propria delibera. Non posso, tuttavia, concludere senza esprimere ancora una volta tutto il mio rammarico e preoccupazione nell'apprendere che la Sezione della Corte ha addirittura, come diceva il sindaco, inviato la propria delibera alla *“Procura Regionale della Corte dei Conti, presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto, per gli accertamenti di competenza.”*

Ovviamente sono fiducioso nell'operato della Corte in sede giurisdizionale, la quale, mi auguro, non ravvisi alcun tipo di responsabilità in capo degli allora titolari dei procedimenti in questione.

ASS. GANASSIN: ci tenevo a dire che è vero che il limite l'indebitamento stabilito dall'art. 204 del TUEL è rispettato ma ciò che va ad appurare la Corte dei Conti è la massa debitoria del comune era per quello che ci tenevo a leggervela tutta la nota che la Corte dei Conti ci ha mandato, la Corte dei Conti sa delle entrate che il fotovoltaico comporta che sono 170.000 euro annui 140.000 da incentivo, 30.000 dalla vendita di energia. Abbiamo scorporando il canone che paghiamo saremmo in attivo ma rimane la collocazione della maxi rata iniziale come la contiamo quella? Per quanto riguarda i due campi fotovoltaici, attualmente per quei due campi fotovoltaici godiamo solo, vedete voi come vederla, di un credito IVA, nel senso che noi incassiamo il contributo GSE che è la parte principale senza nessuna tassazione, lo giriamo all'impresa competente però aggiuntivo di IVA del 22% che noi paghiamo togliendole ovviamente dalla percentuale che ci spetta, quindi in questo momento noi godiamo di un credito IVA che andiamo a detrarre dall'IVA che dovremmo versare per altre operazioni, peraltro la cosa possibile va da dopo la vostra amministrazione siamo stati noi i primi a vederla, però di fatto mi sorge anche una domanda magari io non potrò più detrarre questa, lo stato che sta tagliando ovunque magari domani mattina mi dice basta, quale è il risultato? Questo per dire che noi apprezziamo l'impegno di trovare entrate alternative modi alternativi di finanziare le opere, però il tutto ha un limite e il limite sono le regole, voglio leggervi cosa dice la Corte dei Conti: *“la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Veneto in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e della successiva istruttoria accerta che il valore dell'entrate ripetitive supera la percentuale del 5% del valore della spesa corrente, un altro punto che non c'entra, accerta il mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n. 7 rilevando uno stock complessivo del debito rispetto alle entrate correnti con una incidenza pari al 254%, accerta le irregolarità sopra evidenziata nella gestione dell'operazione di finanziamento qualificata come leasing finanziario per la fornitura e per la posa in opera di una copertura in legno lamellare e di un impianto fotovoltaico architettonicamente integrato nella località di San Zenone e nella contabilizzazione della relativa prima rata, invita l'amministrazione ad una corretta allocazione delle risorse finanziarie sopra menzionate, che è stato fatto, invita il Comune di Rossano Veneto ad avviare un serio monitoraggio della situazione finanziaria e a mettere in moto tutti i possibili strumenti per superare le anzidette situazioni di criticità finanziaria. Dispone l'invio della presente deliberazione alla Procura regionale della Corte dei Conti, presso la sezione giurisdizionale per il Veneto per gli accertamenti di competenza. La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione dei conti del Comune di Rossano Veneto per l'adozione dei necessari provvedimenti correttivi”*. Noi ci impegneremo a ridurre la massa debitoria, l'estensione dei mutui e dei leasing per la parte che mi concerne va fatta con il criterio dell'economicità, io devo andare ad estinguere un mutuo un leasing a tasso più alto quello che ci fanno pagare più interessi. Attualmente è il leasing della Smart Town che ha il leasing più alto del 5,820%. Al di là delle posizioni dure per questa infrastruttura che di fatto non riusciamo a vedere gli effetti positivi probabilmente sarà quello ad essere oggetto di estinzione, giusto per liberare le risorse. Non siamo dei giudici c'è qualcun altro disposto a farlo noi abbiamo semplicemente messo a disposizione gli atti come è giusto che sia riservandoci da qualsiasi tipo di giudizio e dicendo però la verità, cioè quello che abbiamo trovato.

SINDACO: prima di mettere ai voti se non ci sono altri interventi anche io devo fare un piccolo intervento politico. Io dell'intervento di Marcon posso capire si è trovato a gestire un assessorato importante, un assessorato difficile, con una struttura diciamo non collaborativa, mettiamola così. Però è anche vero, che non è che la passata amministrazione non fosse stata messa sul chi va là da possibili pericoli perché dai banchi dell'opposizione c'è stato chi ha fatto un lavoro di

sottolineatura, non sono stata io, ma sia il consigliere Peserico, e soprattutto il consigliere Guarise che si è sempre preso del rompiscatole piu' volte ha detto di stare attenti sul discorso dei leasing sul discorso del fotovoltaico sul perché sul come era stato concepito ecc. , invece di prendere le osservazioni di Guarise in modo positivo e quindi propositivo c'è sempre stato l'intenzione di prenderlo come quello che diceva tutto per fare polemica, ma tante volte non era così, tante volte dall'opposizione certe posizioni le prendevamo proprio per far sì che l'amministrazione non incorresse a degli errori, allora cosa succede, succede che alla fine di questi dieci anni, cinque anni gli ultimi noi ci troviamo con un debito di 2 milioni di euro circa in cambio del quale abbiamo una struttura che al momento non sappiamo ancora se possiamo utilizzarla o no e che sicuramente non può essere utilizzata se non dopo averci messo degli altri soldi, bisogna comunque completarla perché ci sono dei parametri che non sono rispettati e quindi non sappiamo ancora in che termini può essere utilizzata e il sistema di Smart Town che non ci sembra in questo momento riuscire a gestire, nel senso che la gestione della Smart Town le infrastrutture che comporterebbe la possibilità di fare mille cose, al momento con il leasing e quindi con il debito che abbiamo che questa amministrazione ha sottoscritto la precedente amministrazione ha sottoscritto, di fatto ci serve per la pubblica illuminazione, ogni altra applicazione che noi vorremmo potremmo dare alla Smart City ha un costo, non è che se noi domani volessimo mettere le telecamere in tutta Rossano, lo possiamo fare perché abbiamo la possibilità con il lavoro che è stato fatto di mettere le telecamere ovunque ma ci sarebbe un costo sia per le telecamere che per l'impianto che va a implementare quella esistente, la Smart Town permette di dirci in tempo reale quanti parcheggi sono liberi in tutta Rossano, certo che lo può fare però dobbiamo implementarlo con un sistema che a Rossano Veneto con 8.000 abitanti ci va a dire quali sono i parcheggi liberi a cosa ci serve non si sa . Se vogliamo sapere l'irrigazione computerizzata che facciamo da casa, da casa il sindaco può decidere di annaffiare Villa Caffo con il cellulare, si può fare certo perché la Smart Town prevede anche questo però bisogna implementare con altri soldi , al di là dell'utilità, un domani saranno tutti città intelligenti, per una volta nella vita a Rossano potevamo essere un po' meno intelligenti degli altri e aspettare e provare solo con una via? Questo io mi chiedo, perché a fronte di questa grande innovazione, noi comunque abbiamo un leasing che ci impedisce di fatto di poter fare degli indebitamenti magari più funzionali alla vita della nostra città, di fatto l'incidenza del 254% , sono 10 punti in più che nel momento in cui si va a chiedere se Rossano è sul libero o no questi 10 punti in più la risposta che fanno dare è che non è che Rossano sia tanto solvibile, se fossimo stati dentro i 150 saremmo stati solvibili, ci sono delle differenze, i numeri sono numeri, però chi li legge che non sa della vita qua ma legge solo dei numeri astratti e crudi li legge assolutamente così, quindi questi leasing di fatto ci impediscono di vedere, lo sottolinea anche la Corte dei Conti la possibilità di accedere o di gestire in modo tranquillo quelle che sono le spese correnti perché la parte di spesa corrente è proprio quella che va a finanziare parte di questi leasing, quindi ripeto consigliere Marcon, non vogliamo fare polemica io a volte capisco tante volte più di quello che devo capire, ho deciso che facciamo un'amministrazione tranquilla, ma giustificare l'ingiustificabile no, io mi sono rifiutata di firmare il rapporto che è stato inviato a fine dell'anno scorso alla Corte dei Conti perché non mi sono sentita di firmare cose fatte dalla precedente amministrazione, contro la quale io ho sempre votato contro. Il revisore dei conti ci ha pensato due mesi prima di firmare quello che è stato inviato e aveva fatto lui, io l'ho visto per la prima volta tra l'altro in quell'occasione là, ma apriamo una parentesi e la chiudiamo subito, quindi ci sono delle cose che diciamo erano poco chiare, speriamo che , ripeto, che nessuno debba rimetterci in prima persona, che la Corte dei Conti abbia messo un punto zero con le verifiche che ha fatto, di ripartire sereni, se questa amministrazione non riuscirà a fare perché sarà impegnata in qualche modo ad estinguere debiti speriamo che quella che verrà possa anche produrre qualcosa di qualche opera che è poi quello che ci chiede la gente. Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto.

MARCON: allora qui stiamo parlando di cose serie credo Presidente che certe ironie bisognerebbe parlarne in altre parti, comunque a prescindere che io ho parlato, ho detto i fatti che si sono verificati e l'ho detto sulla lettera che darò al segretario chiaramente per quanto riguarda il fotovoltaico di Via San Zenone. Io non ho fatto nessuna allusione sul primo leasing delle scuole, secondo dello stadio e tanto meno la Smart town, sarà mio dovere dichiararlo prima cosa; lei comunque presidente non mi può dire che il comune di Rossano non è solvibile il termine tecnico è sbagliato noi siamo dentro i parametri di indebitamento e lo abbiamo sottolineato io e anche l'assessore, 8% chiesto dalla legge noi siamo a 4 quindi siamo più che solvibili. Per quanto riguarda il discorso invece che siamo nel parametro 254 contro i 150 ben cento punti di differenza non dieci come ha detto lei, è un discorso di un comune virtuoso e su dieci punti che la legge ci


dice di essere virtuosi noi ne applichiamo 9 e uno è questo famoso indice, il che il comune non ha buchi in bilancio il comune non manca soldi, il comune ha rispettato il patto di stabilità, il comune ha un indebitamento che se noi vogliamo guardare l'indebitamento viene pagato con le strutture che abbiamo messo in opera per tutelarci per 20 anni di interessi ... delle entrate che andiamo a pagare di interessi di canone e conto capitale vedo credo che non abbiamo fatto niente di fuori luogo tecnicamente contabile ed economico, posso capire che uno non condivida la scelta su un determinato lavoro, la scelta fatta sulle scuole, sullo stadio la scelta sul fotovoltaico la scelta sulla smart town, li posso dire ok ognuno fa la propria scelta quando sta amministrando saranno i cittadini che valuteranno, hanno valutato che siete andati ad amministrare voi tanto bene nessun problema nessun rammarico ma non si può andare a contestare che i dati e questo mi auguro che la Corte dei Conti o chi per essa vada fino in fondo, perché lo chiedo a parola e a spada tratta perché ci tengo veramente nel dire quello che lei aveva sostenuto nel banco dell'opposizione quando qualche consigliere dell'opposizione a suo tempo, la contestazione era nata da opera pubblica invece di fornitura e posa in opera, questo è stato il dilemma, che io l'ho giustificato prima dicendo i fatti che è stato fatto come fornitura e posa in opera e leasing che era un pacchetto preconfezionato per essere veloci nella procedura, perché cosa vuol dire veloce nella procedura? perché se noi facevamo in quella maniera avevamo il GSE più alto che non l'anno dopo, con questo ho chiuso ho detto prima e lo ripeto per il resto lascio il giudizio a chi deve darlo, su questa delibera io non voto contro mi astengo con la fiducia nella magistratura o in quello che deve andare ad indagare e dopo chi vivrà vedrà.

Nessun'altra dichiarazione di voto.


Il Sindaco pone in votazione la suesposta proposta di deliberazione **che viene approvata con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Marcon Ezio)**, legalmente espressi da n. 9 consiglieri presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
MARTINI Dott.ssa Morena



IL SEGRETARIO COMUNALE
ZANON Dott. Giuseppe



N. **558** Reg. Pubbl.


REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **11 GIU. 2014** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

li **11 GIU. 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE
ZANON Dott. Giuseppe



Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....